



UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀAPS

Sede di Paterno (PZ)

Verbale dell'Assemblea straordinaria del 22 maggio 2023

L'anno 2023, il giorno 22 maggio, alle ore 18, nella sede operativa di Via Mario Pagano, n. 3 di Paterno (PZ), in prima convocazione, previo rituale avviso del 5 maggio 2023, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione locale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifiche ed integrazioni allo statuto della sede locale.

All'appello nominale risultano presenti:

1 Blasi Carmela- 2 Bighi Daniela - 3 Blasi Raffaele - 4 Blasi Teresa - 5 Buccolieri Teresa - 6 Bitetti Candida- 7 Campana Mario - 8 Carmignano Giuseppe - 9 Cirone Maria - 10 Cincotti Antonio 11 Coiro Maria -12 Fabozzi Caterina - 13 Fortunato Carmela - 14 Fortunato Giuseppe - 15 Giano Antonia - 16 Giano Gerardina - 17 Giano Maria - 18 Logiurato Emilia - 19 Marsicovetere Emilia -20 Marcone Lucia - 21Notarfrancesco Michelina 22 Paolini Palma - 23 Saccende Giuseppina - 24 Salvia Carmela - 25 Ventre Michele - 26 Votta Angela - 27 Votta Salvatora.

Presiede la riunione la Presidente sig.ra Giano Antonia; svolge la funzione di segretaria la sig.ra Giano Maria.

Accertata la legalità della seduta per l'osservanza delle norme statutarie in merito alle modalità di convocazione e al numero di intervenuti, si passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno. Prende la parola la segretaria per aver curato gli aspetti amministrativi per la richiesta dell'Associazione nel RUNTS. Le modifiche e le integrazioni da apportare allo statuto dell'Associazione derivano, infatti, proprio dalla necessità di rendere conforme l'Associazione della sede locale UNITRE alla normativa del Terzo Settore e a tutti i requisiti che consentiranno l'iscrizione nel registro unico del terzo settore per le APS.

Si procede pertanto alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando in particolare le integrazioni e le piccole modifiche apportate. Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione. L'Assemblea trova unanime convergenza sull'intero documento che viene approvato all'unanimità di voti espressi per alzata di mano ed allegato al presente verbale per costituirne parte integrante. La presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie alla nuova registrazione dell'atto e a completare l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS. La presidente e la segretaria vengono incaricati di sottoscrivere il presente atto e l'allegato statuto. Esaurito l'argomento, la Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20 previa lettura, stesura e approvazione del presente verbale.

La segretaria verbalizzante

Maria Giano

La presidente

Antonina Giano

Stampa di registrazione con data 12 GIU 2023 e varie intestazioni.



UNITRE

PATERNO

**UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
UNITRE
UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'**

Associazione di promozione sociale
(ETS)

STATUTO

Indice

- Art. 1 – Denominazione – Sede - Durata
- Art. 2 – Riconoscimento
- Art. 3 – Finalità e attività
- Art. 4 – Ammissione
- Art. 5 – Associati
- Art. 6 - Diritti e doveri degli associati
- Art. 7 – Volontari e attività di volontariato
- Art. 8 – Perdita della qualifica di associato
- Art. 9 – Organi sociali
- Art. 10 – L'Assemblea
- Art.11 - Compiti dell'Assemblea
- Art.12 – Assemblea ordinaria
- Art.13 -Assemblea straordinaria
- Art. 14 – Consiglio Direttivo
- Art. 15 – Il Presidente
- Art. 16 – Il Vice Presidente
- Art. 17 – Il Direttore dei Corsi
- Art. 18 – Il Segretario
- Art. 19 – Il Tesoriere
- Art. 20 - Organo di controllo
- Art. 21- Organo di Revisione legale dei conti
- Art. 22– Libri Sociali
- Art. 23 – Patrimonio
- Art. 24 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio.
- Art. 25 - Bilancio
- Art. 26 - Bilancio sociale
- Art. 27 - Convenzioni
- Art. 28 - Personale retribuito
- Art. 29 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari.
- Art. 30 - Responsabilità dell'Associazione
- Art. 31- Assicurazione dell'Associazione
- Art. 32 – Scioglimento della Sede Locale
- Art. 33 – Norme finali



**UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
UNITRE
UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'
APS
SEDE DI PATERNO (PZ)**

STATUTO

Approvato dalla Assemblea straordinaria del 22 maggio 2023

Art. 1 – Denominazione – Sede - Durata

- 1) È costituita, nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (codice del terzo settore), del Codice Civile e della normativa vigente in materia, l'associazione denominata “ Associazione di Promozione Sociale UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ (siglabile UNITRE - UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ) APS – ETS di Paterno, che costituisce articolazione territoriale (Sede locale) dell'Associazione nazionale Università della terza età- di Torino (siglabile UNITRE) come da decreto n. 29/11/2009 emanato dal ministero del lavoro, della salute e delle Politiche Sociali in data 7/04/2009 e assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale.
- 2) L'Associazione può spendere e/o utilizzare la denominazione di Associazione di promozione sociale o Ente del terzo settore, oppure l'acronimo di APS o ETS, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, solo dopo l'avvenuta iscrizione al registro nazionale del terzo settore.
- 3) L'Associazione locale, assume la denominazione di “UNIVERSITA' DELLA TERZA ETÀ - siglabile UNITRE - UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' – APS - SEDE DI PATERNO”, con sede in 85050 Paterno Via Mario Pagano ,3 / Casa delle associazioni.
- 4) L'Associazione ha durata illimitata e può variare senza una modifica statutaria la propria sede, all'interno dello stesso comune, con delibera del Consiglio direttivo.

Art. 2 – Riconoscimento

- 1) La Sede locale, avendo ottenuto in data 17 gennaio 2022 con prot. 5/bp il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.
- 2) L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 3) L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
- 4) Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 3 – Finalità e attività

- 1) L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale descritte dal comma successivo.
- 2) Le finalità della Sede locale sono quelle previste dall'articolo 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:
 - educare;
 - formare;
 - informare;
 - fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
 - promuovere la ricerca;
 - aprirsi al sociale e al territorio;
 - operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzi "l'Essere oltre che il Sapere";
 - contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
 - promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.
- 3) Le attività di interesse generale che l'Associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono quelle di cui alle lettere f), i) e l) dell'Art. 5 del D.Lgs. n.117/2017 e s.m.i. , ovvero:
 - f) interventi di tutela e valorizzazione patrimonio culturale e del paesaggio;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- 4) A titolo semplificativo ma non esaustivo le azioni attraverso le quali si esplicheranno le attività di interesse generale si concretizzeranno nello specifico:
 - a) Nell'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e nella realizzazione di altre attività affini;
 - b) Nella realizzazione di studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per un aggiornamento permanente e ricorrente degli associati.
- 5) L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/17. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Ammissione

- 1) Sono Associati le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi come puntualmente indicati all'art. 3 e che si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
- 2) Le adesioni all'Associazione avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.
- 3) Possono aderire all'associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e le attività.
- 4) Colo che intendono aderire all'Associazione devono presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con le proprie generalità complete dichiarando di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.
- 5) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, né limitazioni riferibili alle condizioni economiche dell'aspirante socio, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nei libri degli associati.
- 6) L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni. L'aspirante associato può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 7) Lo status di associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8....
- 8) Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

- 9) La quota sociale è intrasmissibile, a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.
- 10) Con l'iscrizione alla Sede Locale l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell'Associazione Nazionale.
- 11) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Art. 5 – Associati

Sono Associati:

- a) Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla Associazione firmando l'atto costitutivo della Sede;
- b) Gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemeritenze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficienza della Sede locale;
- c) Gli Associati docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo;
- d) Tutti coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire all'Associazione per condividerne le finalità e le attività

Art.6 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati partecipano alla vita sociale della sede locale.

- 1) Gli associati hanno pari diritti e doveri.
- 2) Hanno diritto all'elettorato attivo decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati.
- 3) Hanno diritto all'elettorato passivo decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel libro degli associati.
- 4) Gli associati hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 22;
 - e) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - f) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del codice del terzo settore;
 - g) rispettare le delibere degli organi sociali;
 - h) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione, nonché alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito.

- 5) Gli associati hanno il dovere di:
- a) rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b) versare, se prevista la quota associativa secondo l'importo, le modalità del versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
 - c) non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

Art. 7 – Volontari e attività di volontariato

- 1) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- 2) Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 del presente statuto l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 3) L'associato volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
- 4) La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, ai sensi dell'art. 17 c.4 del D.Lgs 117/17. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.
- 5) I volontari possono anche essere associati.
- 6) La docenza può essere considerata attività di volontariato.
- 7) Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del d.lgs.n. 117/2017 e s.m.i., le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., purché non superino l'importo di 10 € giornalieri e 150 mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- 8) L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 9) I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/17.

Art. 8 – Perdita della qualifica di associato

- 1) la qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- 2) L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio direttivo procede alla cancellazione dal libro dei soci con pari decorrenza.

- 3) L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'associazione su deliberazione del consiglio direttivo, che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi 10 giorni.
- 4) Costituiscono gravi motivi di esclusione:
 - a. Aver commesso violazioni, da parte del socio, delle disposizioni degli obblighi statutari, delle norme attuative degli eventuali regolamenti e/o delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b. L'aver arrecato, da parte del socio, danni economici e patrimoniali che abbiano esposto l'Associazione a rischi di inutile contenzioso o l'aver arrecato danni all'immagine e al buon nome dell'Ente.
- 5) L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera di esclusione chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione.
- 6) L'Assemblea provvede al riesame della decisione entro i successivi 30 giorni.
- 7) L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
- 8) La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che viene cancellato dal libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione.
- 9) L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 9 – Organi sociali

- 1) Sono Organi dell'Associazione della Sede locale:
 - a) L'Assemblea degli Associati;
 - b) Il Consiglio direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) L'Organo di Controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.);
 - e) L'Organo di revisione legale dei conti (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.);
- 2) Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 10 – L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione iscritti nel libro degli associati.

- 2) Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
- 3) Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
- 4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.
- 5) È convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data per la seconda convocazione. La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/ o mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
- 6) I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.
- 7) Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
- 8) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione, le modifiche dell'atto costitutivo, la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, la trasformazione o scissione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.11 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea svolge i seguenti compiti:

- a. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- c. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- d. approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio direttivo, comprensiva della quota associativa nazionale;
- e. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- f. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- g. nomina i rappresentanti delegati a partecipare all'Assemblea nazionale;
- h. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- i. delibera sull'esclusione degli associati;
- j. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- k. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, o la scissione dell'associazione;
- l. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.12 – Assemblea ordinaria

- 1) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
- 2) L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- 3) È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 4) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art.13 -Assemblea straordinaria

- 1) L'Assemblea straordinaria è valida con la presenza dei 3/4 degli associati.
- 2) L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.
- 3) L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e la relativa devoluzione del patrimonio, la fusione o la scissione dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 2) Il Consiglio direttivo è eletto dall'assemblea tra le persone fisiche associate, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'Atto costitutivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo è composto da:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il/i Vice Presidente/i
 - c) Il Direttore dei Corsi ed eventuale vice
 - d) Il Segretario;

e) Il Tesoriere;

f) I Consiglieri in numero da due a sei;

- 4) Dura in carica per tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per due mandati.
- 5) Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso è composto da solo tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.
- 6) Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.
- 7) Trovano applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile.
- 8) Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti, compete:
 - a) eleggere, su proposta del Presidente, nella prima riunione il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi;
 - b) proporre all'Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;
 - c) predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea e curando gli ulteriori adempimenti previsti per legge.
 - d) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
 - e) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
 - f) formulare il programma dei corsi e dei laboratori;
 - g) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - h) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS;
 - i) elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede, da sottoporre all'Assemblea, e approvare i Regolamenti previsti;
 - j) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
 - k) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea.
- 9) Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

- 10) Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio direttivo.
- 11) In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 15 – Il Presidente

- 1) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:
 - a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
 - b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.
- 2) Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
- 3) Il Presidente almeno un mese prima della scadenza del mandato convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

Art. 16 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente Vicario, o il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia assente o impedito.

Art. 17 – Il Direttore dei Corsi

- 1) Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.
- 2) I Docenti, se non associati, sono iscritti nel registro dei Volontari.

Art. 18 – Il Segretario

- 1) Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
- 2) Cura la tenuta dei registri di cui al successivo art. 22.
- 3) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 19 – Il Tesoriere

- 1) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede.
- 2) Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, entro 120 giorni.
- 3) Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.
- 4) L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 20 Organo di controllo

- 1) Qualora i ricavi dell'associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., l'Assemblea elegge un Organo di controllo, anche monocratico.
- 2) Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 3) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 4) L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

- 5) I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 6) L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 7) L'Assemblea, altresì, elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
- 8) Gli organi di controllo non possono far parte del Consiglio direttivo ma possono partecipare alle sedute dello stesso.

Art. 21 Organo di Revisione legale dei conti

- 1) L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., può deliberare di nominare, in luogo dell'Organo di controllo di cui al comma 6 del precedente articolo, un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 2) Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'Organo e il numero dei componenti.
- 3) L'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 22– Libri Sociali

- 1) L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) Il libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'Organo di controllo, e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) Il registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.
- 2) I verbali e i documenti sono redatti e custoditi nella sede sociale;
- 3) Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali entro 14 giorni dalla data della richiesta, formulata per iscritto all'organo competente.

Art. 23 – Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da risorse economiche e beni.

a) Risorse economiche

- 1) Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
 - c) Attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'art. 7 del D.Lgs 117/17;
 - d) rimborsi da convenzioni;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rendite patrimoniali
 - g) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione.
 - h) Proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore;
 - i) In ogni altra entrata ammessa ai sensi del codice del terzo settore.

b) Beni

- 1) I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
- 2) I beni immobili, i beni mobili registrati ed i beni che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 24 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio.

- 1) L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i.
- 2) L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, proventi ed entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

- 3) Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 25 Bilancio

- 1) Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio.
- 2) È redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
- 3) Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 26 Bilancio sociale

Il bilancio sociale è redatto nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Art. 27 Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 56, comma 1, del d. lgs. N. 117/2017 e s. m. i., sono deliberate dal Consiglio direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 28 Personale retribuito

- 1) L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del d.lgs. n. 117/2017.
- 2) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art.3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.

- 3) Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5 % del numero degli associati.
- 4) I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 29 Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del dlgs n. 117/2017 e s. m. i.

Art. 30 Responsabilità dell'Associazione

- 1) Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
- 2) Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidamente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 31 Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione può assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

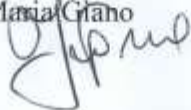
Art. 32 – Scioglimento della Sede Locale

- 1) Lo scioglimento della Sede è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza del settantacinque per cento dei componenti.
- 2) Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'art. 9 del Dlgs. 117 del 3.07.2017.
- 3) In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art. 33 – Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, alla normativa per gli "Enti del Terzo settore" e allo Statuto dell'Associazione Nazionale.

La segretaria
Maria Giano



La presidente
Antonia Giano

